

ALB



Città di Randazzo

VI S. O. Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE N. 135 DEL 13/11/2014

OGGETTO: Annullamento in autotutela della proroga – disposta con Provvedimento Sindacale n. 26 del 25.06.2010 – del contratto stipulato con l'Ing. Biagio Bisignani in data 09.01.2003 e recesso dal medesimo contratto.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE il Comune di Randazzo – Ente promotore ed attuatore del P.R.U.S.S.T. Valdemone, di cui all'Accordo Quadro del 31/05/2002, sottoscritto congiuntamente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Siciliana;

CHE questo Comune nella persona del dott. Ernesto Del Campo Sindaco pro tempore, in data 9.01.2003 ha stipulato contratto a tempo determinato e *part time* di prestazione professionale in virtù del quale veniva disposto l'inserimento dell'Ing. Biagio Bisignani quale specialista nell'Ufficio Speciale Consortile a decorrere dal 13.01.2003;

CHE lo stesso Comune ha ritenuto necessario verificare, tra altre, anche le criticità insite nella costituzione dell'Ufficio Speciale Consortile e nei rapporti di lavoro instauratisi, successivamente a tale costituzione, tra il medesimo Comune ed i componenti del predetto Ufficio;

CHE tale necessità è stata ribadita dal Collegio di Vigilanza (cfr. verbale di detto organo n. 2 del 20/06/2014);

CHE, per la particolare complessità di detto accertamento ha fatto ritenere opportuno conferire incarico ad esperto ai sensi e per gli effetti dell'art 14 della L.R. 7/2002;

CHE tale incarico è stato conferito con Decreto Sindacale n. 29 del 05.08.2014 all'avvocato Sergio Cosentino;

TENUTO CONTO

CHE, con provvedimento sindacale n. 4 del 2 febbraio 2010, è stato approvato il Bando di Selezione dei componenti esterni dell'Ufficio Speciale Consortile Prusst Valdemone;

CHE, con diversi provvedimenti ed in ultimo con provvedimento sindacale n. 26 del 25 giugno 2010, il contratto in oggetto è stato prorogato fino alla definizione di predetta procedura selettiva in relazione alla quale sono insorte diverse problematiche;

VISTA la relazione di detto esperto sulle criticità riguardanti gli attuali rapporti di lavoro dipendente con il personale di cui sopra, protocollata in data 19 settembre 2014, al numero 15236 e che anche qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, relazione dalla quale si rileva l'indeterminatezza assoluta della scadenza del contratto in oggetto e fissata col citato provvedimento di rinnovo n. 26 del 25 giugno 2010 in violazione della normativa vigente in materia di pubblico impiego, la quale ammette l'accesso a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soltanto mediante procedure concorsuali (cfr., in particolare, il par. 4.1 del suddetto parere);

RITENUTO

CHE la proroga al contratto così come risultante nel corpo della motivazione del citato provvedimento n. 26 del 25 giugno 2010 deve, pertanto, ritenersi *inutiliter data* e, dunque, inefficace;

CHE l'illegittima concessione di detta proroga travolge la legittimità del termine apposto e, dunque, il contratto deve ritenersi cessato alla scadenza dell'ultima proroga (disposta con determina sindacale n. 5

del 10 febbraio del 2010 al 30 aprile del 2010) e le prestazioni rese a decorrere dal giorno successivo devono considerarsi come **mere prestazioni di fatto**;

CHE, in considerazione di quanto sopra, è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela della proroga del contratto stipulato con l'Ing. Biagio Bisignani il data 09.01.2003 ed al suo recesso di cui si è data comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 con lettera raccomandata A.R. del 22.10.2014 prot. 17127 all'interessato;

VALUTATI

- l'interesse pubblico, concreto e attuale, posto a fondamento dell'intervento di annullamento in autotutela sulla provvedimento di rinnovo e proroga del contratto in oggetto ed il suo recesso, nonché l'esigenza di evitare il protrarsi di un ingiustificato esborso di denaro pubblico in considerazione del non più consentito utilizzazione di prestazioni illegittime;
- gli interessi privati presenti nel caso di specie e contrapposti all'interesse pubblico;

RITENUTO

- di dover procedere alla chiusura del procedimento avviato ex art. 7 della legge del 7 agosto 1990 n. 241;
- di dover procedere all'annullamento in autotutela della proroga del contratto stipulato con l'Ing. Biagio Bisignani in data 09.01.2003 e recedere dal medesimo.

Richiamate le vigenti norme in materia;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ed ii.così come recepito in Sicilia;
- Vista il D.lgs 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ed ii.;
- Visto l'Accordo Quadro sottoscritto il 31 maggio 2002
- La comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ex art. 7 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 del 21.10.2014 prot. 17127;

DISPONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e dei motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati integralmente di:

- dichiarare chiuso il procedimento avviato con comunicazione del 21.10.2014 pro 17127; dichiarare nullo e, comunque, annullare in autotutela il provvedimento sindacale n. 26 del 25 giugno 2010 di proroga del contratto stipulato con l'Ing. Biagio Bisignani in data 09.01.2003 e, in conseguenza, recedere dal medesimo;
- fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- comunicare l'esito del procedimento all'interessato;
- trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Randazzo, lì

Il Capo VI Settore Operativo
Sviluppo Economico – Ecologia
Resp. Procedimento Prusst Valdemone
dott. Giuseppe Parasidi

